

## ANTICIPO DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO LAVORATRICI E LAVORATORI PUBBLICI

### **L'anticipo Tfs/Tfr**

La normativa vigente prevede termini dilatori per la corresponsione del trattamento di fine servizio (Tfs) o del trattamento di fine rapporto (Tfr) ai pubblici dipendenti: 24 mesi dalla data del pensionamento, qualora la cessazione sia intervenuta per fruizione di pensione anticipata, o 12 mesi se per effetto di pensionamento di vecchiaia ovvero per raggiungimento della massima anzianità di servizio.

L'art. 23, comma 2, D.L. n. 4/2019 stabilisce che, sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'ente responsabile dell'erogazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, i pensionati possono presentare, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono ad un apposito accordo quadro, richiesta di finanziamento di una somma corrispondente a quanto maturato a tale titolo, nella misura massima di 45.000 euro.

Per consentire il rimborso del finanziamento e degli interessi, l'ente che corrisponde l'indennità di fine servizio ne trattiene l'importo fino a concorrenza del finanziamento; l'importo trattenuto non è soggetto a sequestro o pignoramento o comunque ad esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare.

Il finanziamento è garantito dalla cessione, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio.

Al fine è stato istituito nello stato di previsione del ministero dell'economia un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti in questione; la garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e i suoi interventi sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza.

Il Dpcm n. 51/2020 disciplina i criteri, le condizioni e gli adempimenti per l'accesso al finanziamento e le modalità di funzionamento del Fondo, gestito dall'Inps in un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato, e della garanzia statale di ultima istanza.

### **La certificazione del diritto**

Ricevuta la richiesta di finanziamento la banca deve rendere disponibile al richiedente, secondo quanto stabilito dal decreto, l'informativa precontrattuale e contrattuale, redatta in termini semplici ed accessibili, anche ai fini della normativa in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.

La domanda di certificazione del diritto all'anticipo va presentata dal richiedente all'ente erogatore.

Per gli iscritti alle casse previdenziali gestite dall'Inps la domanda dev'essere redatta secondo le modalità indicate nell'apposita sezione del sito dell'Istituto direttamente dall'utente, munito di Pin oppure di altre credenziali o dispositivi di autenticazione ammessi dalla legge; gli interessati potranno anche rivolgersi agli enti di patronato o agli altri intermediari dell'Inps.

Le amministrazioni che erogano direttamente il trattamento di fine servizio comunicheranno ai propri dipendenti, anche con modalità telematiche, la procedura di presentazione della domanda. L'ente erogatore, a seguito della registrazione al portale «[lavoropubblico.gov](http://lavoropubblico.gov)» e della compilazione dell'apposita rilevazione, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di certificazione dovrà comunicare al richiedente, anche con modalità telematiche:

- la certificazione del diritto al trattamento e del relativo ammontare complessivo, con indicazione: a) delle date di riconoscimento dei singoli importi annuali di prestazione o dell'importo in unica soluzione e del relativo ammontare; b) delle eventuali precedenti operazioni di cessione relative allo stesso trattamento, con specifica delle cessioni effettuate;
- il rigetto della domanda di certificazione, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti di accesso all'anticipo;
- l'indicazione dell'indirizzo Pec dell'ente erogatore al quale indirizzare le comunicazioni (gli enti erogatori potranno condividere con la banca un sistema di comunicazione alternativo).

Il richiedente che accede alla pensione con il requisito «quota 100» dovrà ricevere dall'Inps, o dalla propria amministrazione in qualità di ente erogatore, la certificazione della data di riconoscimento del trattamento, tenuto conto del momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per vecchiaia o per anzianità di servizio.

### **La domanda di anticipo**

Il richiedente in possesso della certificazione deve presentare la domanda di anticipo alla banca con le modalità che saranno definite nell'accordo quadro. La domanda di anticipo, nella quale occorre indicare il conto corrente sul quale accreditare l'importo finanziato, deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificazione del diritto;
- b) proposta di contratto di anticipo;
- c) dichiarazione sullo stato di famiglia, con indicazione dell'importo dell'eventuale assegno dovuto al coniuge separato o all'ex coniuge divorziato.

La banca, acquisita la documentazione anzidetta e verificata l'insussistenza di casi che ne giustifichino il rigetto, deve comunicare l'accettazione al richiedente e all'ente erogatore il quale, acquisita la garanzia del Fondo, comunicherà alla banca la presa d'atto dell'avvenuta conclusione del contratto di anticipo e «congelerà» il relativo importo dell'anticipo.

La banca provvederà all'accredito dell'importo erogato entro quindici giorni dalla data di efficacia del contratto di anticipo, predisposto dalla stessa banca sulla base dello schema di proposta di contratto allegato all'accordo quadro.

La proposta non può essere accettata quando vi sia discrepanza tra l'anticipo richiesto e le informazioni comunicate dall'ente erogatore, o se il trattamento offerto in garanzia, o parte di esso, sia di spettanza del coniuge separato o divorziato, oppure se il richiedente sia registrato, in

relazione a debiti scaduti o sconfinanti, negli archivi della centrale rischi della Banca d'Italia o in altri sistemi di informazione creditizia privati abitualmente utilizzati dalla banca per analoghe tipologie di finanziamento.

### **Il sistema di garanzie**

La garanzia del Fondo può essere attivata in caso di impossibilità per l'ente erogatore di rimborsare alla banca l'importo dell'anticipo. In relazione agli interventi effettuati, il Fondo è surrogato di diritto alla banca per l'importo pagato, nonché nel privilegio.

Per la riscossione dei suoi crediti il gestore potrà avvalersi di tutti gli strumenti derivanti dalla surroga nei diritti della banca, nonché dell'avviso di addebito con titolo esecutivo e di ogni altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di legge.

La garanzia del Fondo è inefficace qualora risulti che sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo, sempreché il difetto di veridicità di dati, notizie o dichiarazioni fosse noto alla banca.

La garanzia di ultima istanza dello Stato opera, poi, in caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante.

Trascorsi sessanta giorni dall'inadempimento, parziale o totale, del Fondo di garanzia, la banca può trasmettere la richiesta di escussione della garanzia dello Stato al Ministero dell'economia e al gestore.

Il pensionato può presentare in ogni momento richiesta di estinzione, anche parziale, dell'anticipo, con oneri a proprio carico; è riconosciuto alla banca un indennizzo parametrato all'importo rimborsato in anticipo, nella misura massima stabilita nell'accordo quadro.

### **ATTENZIONE**

**Nel momento di estensione di questa guida, manca ancora l'accordo quadro tra l'Abi e i ministeri competenti, che dovrà definire i dettagli tecnici per l'effettiva erogazione dell'anticipo.**

